



**Comune di Figline Valdarno
(Provincia di Firenze)**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 06/02/2007



INDICE

ART. 1: OGGETTO	3
ART. 2: INDIVIDUAZIONE	3
ART. 3: REGOLAMENTI SPECIFICI	3
ART. 4: AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	3
ART. 5: SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE	3
ART. 6: MODALITÀ DI PAGAMENTO	4
ART. 6 BIS: SCADENZA DI PAGAMENTO TOSAP E IMPOSTA DI PUBBLICITÀ.....	4
ART. 7: ATTIVITÀ DI RISCONTRO	4
ART. 8: DIRITTO DI INTERPELLO.....	5
ART. 9: TARDIVI VERSAMENTI.....	5
ART.: 10 AUTOTUTELA.....	5
ART. 11: DILAZIONI DI PAGAMENTO	6
ART. 12: FORME DI RISCOSSIONE	6
ART. 13: ABBANDONO DEL CREDITO	6
ART. 14: RIMBORSI	6
ART. 15: INTERESSI.....	7
ART. 15: VIGENZA	7

Art. 1: Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2: Individuazione

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- Imposta comunale sulla pubblicità;
- Diritti sulle pubbliche affissioni;
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (per presupposti sorti fino all'anno 2005 compreso);
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

2. Qualora le deliberazioni relative alle aliquote e tariffe delle entrate di cui al comma 1 non siano adottate entro i termini massimi previsti, si intendono automaticamente prorogate le aliquote e tariffe relative all'anno precedente.

Art. 3: Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4: Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei singoli tributi.

Art. 5: Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale o dal soggetto abilitato alla gestione del tributo specifico, nel rispetto dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

2. I funzionali responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata.

Art. 6: Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- e) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, come previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con l'Agente della riscossione.

Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera e) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, sia affidata all'Agente del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e ai D.Lgs. n. 46 e 112 del 1999.

4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 6 bis: Scadenza di pagamento Tosap e Imposta di Pubblicità

1. Le scadenze di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche e dell'Imposta sulla Pubblicità sono stabilite al 31 marzo di ogni anno.

Art. 7: Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446.

3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 8: Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.
4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma è di 150 giorni.

Art. 9: Tardivi versamenti

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 e al di fuori del caso di tributi riscossi tramite ruolo, per il tardivo pagamento di ciascun tributo si applica la sanzione pecuniaria pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10 per cento se il ritardo non supera venti giorni.

Art.: 10 Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratta di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nell'accertamento del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusasi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art. 11 : Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: ventiquattro mesi.
- ammontare del debito superiore a Euro 250,00;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. E¹ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore ad Euro 50,00.

5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.329,14, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 12: Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali può avvenire:

- attraverso il ruolo, secondo le procedure previste dal D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e dai D.Lgs. n. 46/99 e 112/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- mediante ingiunzione fiscale, nelle forme stabilite dal R.D. 14/01/1910 n. 639 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13: Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti dei qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo complessivo di Euro 17,00.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 14: Rimborsi

1. Non si procede all'esecuzione di alcun tipo di rimborso, per ciascun tributo, se l'importo è inferiore a Euro 10,00.

Art. 15: Interessi

1. Per i tributi locali dovuti al Comune di Figline Valdarno la misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale vigente maggiorato dello 0,50%, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16: Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

